



Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini

STATUTO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 16 settembre 2000 (in applicazione della Legge 23 dicembre 1998, n. 461; del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153; dell'Atto di Indirizzo 5 agosto 1999) e dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica in data 17 novembre 2000

Modificato dal Consiglio Generale in data 29 ottobre 2007, con approvazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 11 dicembre 2007

Modificato dal Consiglio Generale in data 29 ottobre 2012, con approvazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 21 dicembre 2012

Modificato dal Consiglio Generale in data 30 novembre 2015, con approvazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 dicembre 2015

Modificato dal Consiglio Generale in data 17 settembre 2019, con approvazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 25 ottobre 2019

TITOLO I

DENOMINAZIONE. SEDE. SCOPI. ATTIVITÀ

Art. 1 - Denominazione, natura e sede

1.1

La "Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini" è una persona giuridica privata a base associativa, senza scopo di lucro e dotata di piena capacità e di piena autonomia statutaria e gestionale; è disciplinata, oltre che dalle norme del presente statuto, definite in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio spa, dal Protocollo d'intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015, di seguito Protocollo d'intesa, dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dalle norme del Codice Civile in quanto compatibili.

1.2

Essa trae origine dalla Cassa di Risparmio di Rimini, fondata nel 1840 come associazione volontaria di cento privati cittadini, legalmente riconosciuta con rescritto pontificio del 5 agosto 1840 e con regio decreto 27 marzo 1861, dalla quale è stata scorporata l'attività bancaria con atto in data 13 luglio 1992, in attuazione dei disposti della legge 30 luglio 1990, n. 218 e del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

1.3

La Fondazione ha la sua sede in Rimini.

Art. 2 - Scopi, attività, settori di intervento e loro ambito territoriale

2.1

Nella continuità dello scopo originario la Fondazione persegue fini di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico mediante le iniziative ritenute più opportune, tendendo anche alla valorizzazione della identità e della tradizione culturale del territorio di riferimento, interpretandone le esigenze ed operando libera da ingerenze e condizionamenti che ne possano limitare l'autonomia.

2.2

La Fondazione svolge i propri interventi esclusivamente nei settori ammessi di cui all'art. 1, comma 1, lett. c-bis) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (cfr. Appendice 1).

2.3

La Fondazione svolge i propri interventi prevalentemente nel territorio di tradizionale radicamento, e precisamente nella Provincia di Rimini, quale risulta dall'insieme dei Comuni elencati in Appendice 2 del presente statuto.

2.4

A norma dell'art. 3.2 del D. Lgs. 153/1999, alla Fondazione è precluso l'esercizio di funzioni creditizie e qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o a favore di imprese di qualsiasi natura od organizzazioni politiche e sindacali, ad eccezione che a favore delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni.

2.5

Per la realizzazione dei propri fini la Fondazione, nei settori rilevanti di cui all'art. 1, comma 1, lett. d) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, può esplicare il proprio intervento mediante imprese ed enti strumentali, direttamente o per il tramite di partecipazioni di controllo.

L'investimento nelle imprese e negli enti strumentali è realizzato utilizzando esclusivamente le risorse derivanti dal reddito, fatto salvo quanto previsto per i beni mobili e immobili dall'art. 7, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 153/99.

L'acquisizione di partecipazioni in imprese ed enti strumentali attraverso l'utilizzo del reddito non obbliga la Fondazione a rispettare il vincolo dell'adeguata redditività del patrimonio di cui al successivo art. 5.1.

Nella Nota integrativa del bilancio annuale sono fornite le informazioni di dettaglio riguardo alla copertura.

2.6

La somma delle partecipazioni, dei finanziamenti e degli impegni di finanziamento, relativi e conseguenti alle operazioni di cui ai precedenti commi 2.4 ult. parte e 2.5, non può superare il limite del venti per cento del valore del patrimonio della Fondazione secondo l'ultimo bilancio approvato.

2.7

La Fondazione, per il conseguimento dei propri fini istituzionali e/o per la gestione del suo patrimonio, può, salve le limitazioni di cui ai commi precedenti, compiere ogni operazione finanziaria, commerciale, mobiliare ed immobiliare e quant'altro consentito dalle leggi vigenti, purché nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione.

2.8

La Fondazione persegue l'efficienza e l'economicità della gestione, valutando il ricorso a forme di cooperazione e di aggregazione per il perseguimento di obiettivi comuni.

Art. 3 - Modalità di svolgimento dell'attività

3.1

La Fondazione sceglie con cadenza almeno triennale, nell'ambito dei settori ammessi di cui all'art. 1, comma 1, lett. c-bis) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, fino ad un massimo di cinque settori rilevanti cui orientare i propri interventi. La scelta dei settori rilevanti viene effettuata, con specifica deliberazione, dal Consiglio Generale nell'ambito della definizione periodica dei programmi di intervento. La delibera con la quale la Fondazione individua i settori rilevanti sarà comunicata all'Autorità di vigilanza. Ferma la destinazione ai settori rilevanti, come sopra definiti, della quota minima di risorse disponibili di cui al successivo art. 8.2, le eventuali risorse ancora disponibili possono essere indirizzate verso uno o più degli altri settori ammessi prescelti con delibera del Consiglio Generale all'atto della periodica predisposizione del documento di programmazione annuale.

3.2

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D. Lgs. 153/1999, un regolamento determinerà in via generale le procedure ed i criteri che presiedono allo svolgimento dell'attività istituzionale, con particolare riferimento alle modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da intraprendere o da finanziare, ai processi di valutazione ed all'assunzione di impegni pluriennali.

3.3

La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale di cui all'art. 11, commi da 2 a 5, del Protocollo d'intesa.

TITOLO II

PATRIMONIO. BILANCIO. DESTINAZIONE DELLE RENDITE

Art. 4 - Patrimonio. Fondo di dotazione e riserve

4.1

Il patrimonio della Fondazione è interamente vincolato al perseguimento degli scopi statutari. Esso è costituito dai cespiti mobiliari ed immobiliari a qualsiasi titolo ad essa spettanti ed è rappresentato, al netto delle passività, dal fondo di dotazione e dai fondi di riserva comunque denominati esistenti alla data di approvazione dello statuto avvenuta il 17 novembre 2000, e si incrementa per effetto di:

- a) accantonamenti alla riserva obbligatoria;
- b) accantonamenti a riserve facoltative, finalizzati alla salvaguardia della integrità del patrimonio, e/o alla stabilizzazione delle erogazioni. La relativa deliberazione sarà inviata, per la valutazione, all'Autorità di vigilanza;
- c) eventuali plusvalenze o minusvalenze derivanti da realizzo o da valutazione della partecipazione nella società bancaria conferitaria, nei limiti di cui all'art. 9, del D. Lgs. n. 153/1999;
- d) eventuali atti di liberalità e/o disposizioni testamentarie, esplicitamente devolute a tale destinazione dal testatore o dal donante.

4.2

Le variazioni del fondo di dotazione non comportano modificazione dello Statuto.

Art. 5 - Modalità di gestione del patrimonio. Imprese strumentali

5.1

Il patrimonio è amministrato osservando criteri prudenziali di rischio ed è gestito in modo coerente con la natura della Fondazione quale ente senza fine di lucro che opera secondo principi di trasparenza e moralità. Nella definizione delle politiche di investimento e nella scelta degli strumenti di impiego la Fondazione agisce sulla base di un'adeguata pianificazione strategica. Fermo restando il rispetto di un'adeguata redditività, la Fondazione assicura il collegamento funzionale del patrimonio con le proprie finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio.

5.1 bis

Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:

- a. ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
- b. adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
- c. efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.

5.2

L'amministrazione del patrimonio è separata dall'attività istituzionale di erogazione. Nel caso di esercizio diretto di imprese strumentali, la relativa gestione, contabilità e rendicontazione è tenuta separatamente per ciascuna impresa.

5.3

Le procedure di gestione del patrimonio sono disciplinate da apposito regolamento, definito in coerenza con i contenuti degli articoli 2, commi 5 e 6, 3 e 4 del Protocollo d'intesa, approvato dal Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

La gestione del patrimonio può essere affidata, in tutto o in parte, ad intermediari finanziari abilitati ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ed in tal caso la loro scelta deve avvenire secondo criteri rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione, come previsto dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 153/1999, e secondo le modalità fissate dal citato regolamento.

5.4

Nella diversificazione del rischio degli investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio secondo quanto previsto dall'art. 2, commi da 4 a 7, del Protocollo d'intesa.

5.5

La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo bilancio approvato.

5.6

I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato nel regolamento sulla gestione del patrimonio, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 4, commi 2 e 3, del Protocollo d'intesa.

Nella nota integrativa sono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati effettuate nell'esercizio di riferimento del bilancio ed a quelle in essere alla data della sua chiusura, ivi incluse quelle incorporate in strumenti finanziari e quelle perfezionate nell'ambito delle gestioni di portafogli.

Art. 6 - Bilancio e scritture contabili

6.1

L'esercizio inizia il 1° gennaio e scade il 31 dicembre dello stesso anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (ovvero, entro sei mesi ove particolari esigenze lo richiedano), il Consiglio Generale, previo parere dell'Assemblea dei Soci se reso nei termini di cui all'art. 10.4.4, delibera l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione predisposti dal Consiglio di Amministrazione, fatte salve comunque le disposizioni contenute nel regolamento dell'Autorità di Vigilanza in attuazione dell'art. 9, del D. Lgs. 153/1999. Il bilancio deve essere trasmesso all'Autorità di Vigilanza entro 15 giorni dall'approvazione.

6.2

Il bilancio annuale deve essere trasmesso dagli amministratori al Collegio dei Revisori, unitamente alla relazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'approvazione.

6.3

Il bilancio annuale si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra in un'apposita sezione gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari. In particolare, il bilancio è redatto in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio. Nel bilancio verrà fornita separata e specifica evidenza degli impieghi effettuati e della relativa redditività. La Fondazione assicura la più adeguata pubblicità al bilancio e alla relazione di gestione, fatta salva l'osservanza delle forme stabilite nel regolamento dell'Autorità di Vigilanza.

6.4

La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Generale, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti, il libro dei Soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci. Detti libri, ad esclusione di quello relativo al Collegio dei Revisori, sono tenuti a cura del Direttore. La Fondazione, inoltre, tiene il libro giornale, il libro degli inventari e tutti gli altri libri o registri contabili che si rendano necessari per l'espletamento della

propria attività ed in relazione alla qualifica di persona giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le relative disposizioni del codice civile.

6.5

La Fondazione trasmette all'Autorità di vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni detenute nella società bancaria conferitaria, dando conto espressamente che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 153/99, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 3-bis, del medesimo d.lgs. n. 153. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2, del richiamato d.lgs. n. 153.

Art. 7 - Documenti previsionali

7.1

Entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Consiglio Generale delibera l'approvazione del documento programmatico previsionale per l'esercizio successivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione, previo parere dell'Assemblea dei Soci se reso nei termini di cui all'art. 10.4.4. Nel documento dovranno essere indicati gli impieghi del patrimonio che si prevede di effettuare ai sensi del terzo periodo del precedente art. 5.1. Il documento programmatico previsionale deve essere trasmesso dagli amministratori al Collegio dei Revisori, unitamente alla relazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'approvazione ed all'Autorità di vigilanza entro quindici giorni dalla sua approvazione.

Art. 8 - Finanziamento delle attività e destinazione del reddito

8.1

La Fondazione garantisce il perseguimento degli scopi istituzionali con:

- a. i redditi derivanti dall'amministrazione del patrimonio;
- b. gli avanzi di gestione, gli eventuali atti di liberalità e le eventuali disposizioni testamentarie non destinate a incremento del patrimonio;
- c. i redditi derivanti dall'eventuale esercizio delle imprese di cui all'art. 2.5;
- d. ogni altra entrata non destinata all'incremento del patrimonio.

8.2

La Fondazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, indirizza la propria attività in via esclusiva nei settori ammessi ed opera in via

prevalente nei settori rilevanti di cui all'art. 3.1 del presente statuto, ripartendo tra gli stessi, singolarmente e nel loro insieme nonché in misura equilibrata e secondo un criterio di orientamento preferenziale verso quei settori che risultano di maggiore rilevanza sociale, il reddito che residua dopo le destinazioni di cui alle lettere a), b) e c), comma 1, dell'art. 8 del richiamato decreto legislativo n. 153/1999. La restante parte di reddito non destinata alle finalità previste dall'art. 8, comma 1, lett. e), e-bis) ed f), del già citato decreto legislativo n. 153/1999 potrà essere diretta ad uno o più dei settori ammessi di cui all'art. 2.2 del presente statuto.

8.3

La Fondazione assicura il rispetto della disposizione di cui all'art. 62 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

8.4

La Fondazione non potrà distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economica ai Soci, agli amministratori, ai revisori ed ai dipendenti, con esclusione dei compensi previsti dall'art. 4, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 153/ 1999.

TITOLO III

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Art. 9 - Organi della Fondazione

9.1

Sono Organi della Fondazione:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Generale
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori.

9.2

La Fondazione garantisce la presenza nei propri Organi di soggetti portatori di professionalità, competenza e autorevolezza, nonché l'adozione di processi di nomina funzionali a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà dell'Ente, anche sulla base delle previsioni di cui all'art. 10 del Protocollo di intesa.

9.3

Nella nomina dei componenti degli Organi, la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare una composizione degli Organi che permetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito territoriale previsti dallo statuto, assicurando la presenza del genere meno rappresentato.

9.4

Il Consiglio Generale definisce con regolamento le procedure di nomina, comprese quelle relative alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità. Nel regolamento sono altresì specificati i requisiti di professionalità e di competenza richiesti per la nomina dei componenti degli Organi e definite le modalità attraverso le quali assicurare la trasparenza delle nomine e delle relative procedure.

9.5

I compensi per i componenti degli Organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, ivi compreso il Presidente della Fondazione, sono determinati in coerenza con la natura istituzionale della Fondazione e con l'assenza di finalità lucrative, commisurati all'entità del patrimonio e delle erogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi 3, 4 e 5, del Protocollo d'intesa.

Per i componenti del Consiglio Generale sono ammessi esclusivamente trattamenti non corrispettivi, ma indennitari, collegati alla effettiva partecipazione ai lavori dell'Organo ed alle spese sostenute.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10 - Natura, composizione e competenze dell'Assemblea dei Soci

10.1

L'Assemblea dei Soci rappresenta la continuità storica della Fondazione con l'originaria Cassa di Risparmio di Rimini.

10.2

Soci ordinari della Fondazione possono essere persone fisiche di specchiata probità che, condividendo le finalità della Fondazione e intendendo sostenerne l'attività, vi aderiscano e siano ammesse ai sensi del presente Statuto.

10.3

Il numero dei Soci ordinari è fissato nel massimo di 100.

10.4

In conformità a quanto previsto alla lettera d) del comma 1 dell'art. 4 del D. Lgs. n. 153/99, l'Assemblea dei Soci ha competenza esclusiva:

1. sull'ammissione e sulla decadenza dei propri Soci;
2. sulla designazione della metà dei componenti del Consiglio Generale della Fondazione;
3. sulla nomina del Presidente dell'Assemblea dei Soci, nel caso in cui il Presidente della Fondazione non sia Socio ordinario;
4. sulla formulazione alla Fondazione di pareri obbligatori e non vincolanti, da rendersi entro venti giorni dalla data di richiesta dell'organo competente, in materia di:
 - a) modifiche dello Statuto della Fondazione,
 - b) fusioni e trasformazioni della Fondazione,
 - c) liquidazione volontaria della Fondazione, ai sensi dell'art. 24.1 del presente Statuto,
 - d) bilancio consuntivo annuale e relazione sulla gestione della Fondazione,
 - e) documenti programmatici annuali e poliennali della Fondazione,
5. sulla formulazione di proposte indirizzate al Consiglio Generale.

10.5

Con apposito regolamento, l'Assemblea dei Soci definisce i criteri per la sua composizione, le modalità, generali e particolari, del suo funzionamento nonché la disciplina della qualità di Socio.

Art. 11 - Il Consiglio Generale. Competenze

11.1

Il Consiglio Generale è l'Organo di indirizzo della Fondazione, di cui determina i programmi, le priorità e gli obiettivi dell'attività istituzionale. Ad esso è in particolare attribuita la competenza a provvedere in materia di:

1. approvazione delle modifiche dello Statuto;
2. approvazione dei regolamenti per la disciplina delle attività istituzionali e delle loro modifiche;
3. nomina, e revoca per giusta causa, del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione; determinazione dei relativi compensi previo parere favorevole del Collegio dei Revisori;
4. nomina, e revoca per giusta causa, del Presidente e dei componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori, e determinazione dei relativi compensi;
5. esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori;
6. approvazione del bilancio d'esercizio annuale;
7. approvazione dei documenti programmatici annuali e poliennali relativi agli obiettivi ed alle priorità dell'attività istituzionale della Fondazione;
8. definizione delle linee generali di indirizzo della gestione patrimoniale e della strategia degli investimenti, anche con riferimento alle eventuali imprese strumentali;
9. trasformazioni e fusioni;
10. istituzione di imprese strumentali;
11. accollo alla Fondazione delle sanzioni amministrative tributarie a carico dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, nei limiti di legge.
12. determinazione dei gettoni di presenza, e degli eventuali rimborsi spese spettanti ai soggetti residenti fuori del Comune sede della Fondazione, per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione, su parere conforme del Collegio dei Revisori.

Art. 12 - Composizione e nomina del Consiglio Generale. Durata nella carica

12.1

Il Consiglio Generale è formato, nel rispetto di quanto complessivamente disposto dall'art. 4 del D. Lgs. n. 153/1999, da 14 componenti.

12.2

La metà dei componenti è designata dall'Assemblea dei Soci, secondo quanto stabilito nell'art. 10.4.2 del presente Statuto.

12.3

L'altra metà è così composta:

- 12.3.1 tre componenti sono designati, rispettivamente, uno dal Sindaco del Comune di Rimini, uno dal Presidente della Camera di Commercio della Romagna, uno dal Vescovo della Diocesi di Rimini;
- 12.3.2 un componente è designato dal Sindaco del Comune che, tra quelli sotto indicati, sarà chiamato a tale nomina, con richiesta del Presidente della Fondazione ad uno di essi di volta in volta indirizzata, secondo le modalità di cui al punto 12.3.5:
- Comune di Riccione
 - Comune di Cattolica
 - Comune di Santarcangelo
 - Comune di Bellaria – Igea Marina
 - gli altri Comuni minori della Provincia di Rimini, di concerto fra loro;
- 12.3.3 due componenti sono designati dal Presidente pro-tempore di ciascuna delle due Associazioni che, tra quelle sotto indicate, saranno chiamate a tale nomina, con richiesta del Presidente della Fondazione a due di esse di volta in volta indirizzata, secondo le modalità di cui al punto 12.3.5:
- Associazioni degli Albergatori della Provincia di Rimini, di concerto tra loro
 - Confindustria della Romagna
 - Associazioni rappresentative degli Artigiani della Provincia di Rimini, di concerto tra loro
 - Associazioni rappresentative degli Operatori del Commercio e dei Servizi della Provincia di Rimini, di concerto tra loro
 - Associazioni rappresentative degli Agricoltori della Provincia di Rimini, di concerto tra loro
 - Associazione Meeting per l'amicizia tra i popoli di Rimini, fino a che manterrà la propria sede legale e operativa nella Provincia di Rimini
 - Volontarimini - Centro di Servizio per il Volontariato, fino a che manterrà la propria sede legale e operativa nella Provincia di Rimini;
- 12.3.4 un componente è designato dal Presidente pro-tempore degli ordini e collegi professionali che, tra quelli sotto indicati, saranno chiamati a tale nomina, con richiesta del Presidente della Fondazione ad uno di essi di volta in volta indirizzata, secondo le modalità di cui al punto 12.3.5:
- Ordine degli Architetti della Provincia di Rimini
 - Ordine degli Avvocati di Rimini
 - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Rimini

- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rimini
- Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Rimini
- Collegio dei Geometri di Rimini
- Collegio dei Periti Agrari di Rimini
- Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Forlì e Rimini (*)

() = quando istituito, in sua vece, il Consiglio Notarile della Provincia di Rimini.*

12.3.5 I soggetti chiamati alla designazione ai sensi dei punti 12.3.2, 12.3.3 e 12.3.4 saranno di volta in volta individuati mediante sorteggio da effettuarsi dal Consiglio Generale. I soggetti estratti non partecipano a successivi sorteggi fino a quando non sia stata completata la turnazione nell'ambito dei rispettivi raggruppamenti sopraindicati.

Salva e impregiudicata la competenza dell'Assemblea dei Soci per la designazione della metà dei componenti del Consiglio Generale, di cui al punto 12.2, e la competenza dei soggetti designanti per la designazione di tre componenti del Consiglio Generale, di cui al punto 12.3.1, i restanti quattro componenti vengono nominati dal Consiglio Generale, scegliendoli all'interno di ogni terna di candidati proposta dai soggetti sorteggiati ai sensi dei punti 12.3.2, 12.3.3 e 12.3.4.

12.3 bis

Fermo restando quanto stabilito per le Fondazioni di origine associativa dall'art. 4, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 153/99, la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della Fondazione, purchè con detta attività non confliggenti. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi della realtà locale, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre al Consiglio Generale. Le risultanze del processo valutativo sono rese pubbliche nelle forme più idonee ad un'adeguata divulgazione.

12.4

I componenti del Consiglio Generale durano in carica cinque esercizi, compreso quello in cui avviene la nomina, e fino all'approvazione del bilancio del quinto esercizio. Il Consiglio Generale resta in carica fino all'insediamento del successivo.

12.5

I componenti del Consiglio Generale possono esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi indipendentemente dall'organo interessato. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del

tempo previsto nel comma precedente o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

12.6

I componenti del Consiglio Generale non rappresentano i soggetti esterni che li hanno designati, né ad essi rispondono.

12.7

I componenti designati devono essere persone che, per la loro competenza ed esperienza, e/o per la loro rappresentatività della società civile del territorio in cui prevalentemente opera la Fondazione, possono efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali e inoltre devono essere residenti da almeno tre anni nel territorio della Provincia di Rimini come definito dall'art. 2.3.

12.8

Le designazioni previste ai sensi dei precedenti punti 12.2, 12.3.1, 12.3.2, 12.3.3, 12.3.4 e 12.3.5, corredate dalla documentazione atta a comprovare i requisiti necessari, devono pervenire alla Presidenza della Fondazione, accompagnate dall'accettazione del designato e da certificazione di residenza. Nella seduta di insediamento il Consiglio Generale procede, per ciascuno dei componenti designati, allontanatosi di volta in volta l'interessato, alla verifica dei requisiti necessari, ed alla conferma della nomina.

12.9

Gli enti e i soggetti devono provvedere alla designazione di loro competenza entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte del Presidente della Fondazione; la procedura per la nomina dei designati inizia una volta completate le designazioni a cura degli enti e dei soggetti competenti e comunque trascorso il termine assegnato agli enti e ai soggetti stessi per la designazione.

Gli enti e i soggetti che, trascorso il predetto termine di 60 giorni, non hanno provveduto alla designazione di loro competenza per oggettive difficoltà da motivare per iscritto, ovvero nel caso il designato non possieda i requisiti richiesti, possono usufruire di un ulteriore periodo di 15 giorni decorrente dal giorno successivo alla scadenza del primo termine.

In caso di inerzia degli enti e dei soggetti nella designazione, alla nomina dei componenti l'Organo di indirizzo provvederà direttamente il Presidente del Tribunale di Rimini, in piena autonomia ed entro 30 giorni dalla richiesta ricevuta al riguardo dalla Fondazione, assicurando l'equilibrio nella composizione dell'Organo.

Il Presidente del Consiglio Generale uscente dovrà richiedere le designazioni agli enti e ai soggetti di competenza almeno 90 giorni prima della data di scadenza dei componenti l'Organo.

In caso di mancanza od impossibilità di funzionamento del Consiglio Generale, provvede il Collegio dei Revisori all'attuazione di quanto al presente articolo.

12.10

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dalla carica di componente del Consiglio Generale, il potere di designare il sostituto resta in capo all'ente o soggetto che ha titolo per l'originaria designazione del componente decaduto.

Il sostituto nel Consiglio Generale resta in carica per il periodo residuo del mandato del componente decaduto sostituito.

Art. 13 - Funzionamento del Consiglio Generale

13.1

Il Consiglio Generale viene convocato almeno una volta ogni quadrimestre ad iniziativa del Presidente, o di chi ne fa le veci, mediante lettera raccomandata o telegramma o posta elettronica o telefax, inviata ai componenti del Consiglio ed ai componenti del Collegio dei Revisori nei rispettivi domicili. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai predetti componenti almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione e indicare la data, l'ora, il luogo e gli argomenti della riunione.

13.2

I consiglieri, in numero di almeno cinque, o il Collegio dei Revisori, possono chiedere la convocazione del Consiglio indicando gli argomenti all'ordine del giorno, che rientrino nella competenza del Consiglio stesso.

Qualora il Presidente, entro quindici giorni, non abbia provveduto alla convocazione regolarmente richiesta, è legittimato e tenuto a farla il Presidente del Collegio dei Revisori.

13.3

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti in carica.

Alle riunioni interviene, senza diritto di voto, il Presidente della Fondazione. Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o in sua mancanza dal consigliere più anziano di carica, e quindi, a parità, dal più anziano di età.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. Tuttavia per le deliberazioni relative alle modificazioni dello Statuto, alle trasformazioni o fusioni, è necessario il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti in carica, con arrotondamento all'unità inferiore.

13.4

Per le votazioni si procede a dichiarazione palese, salvo che almeno sette consiglieri non richiedano la votazione per scheda segreta; le votazioni relative ad elezioni a cariche si effettuano sempre per scheda segreta. Nella votazione a dichiarazione palese, in caso di parità di voti per due consecutive tornate, prevale il voto del componente più anziano di età presente alla votazione. Nella votazione per scheda segreta, in caso di parità di voti, si procederà con votazioni ad oltranza, anche in più sedute.

13.5

Il componente che, in relazione a una deliberazione, versi in conflitto di interessi deve dichiararlo e astenersi dalla discussione e votazione allontanandosi dalla riunione.

13.6

Le riunioni sono fatte constare da un verbale, firmato dal Presidente e dal Direttore.

13.7

Alle riunioni partecipano i componenti del Collegio dei Revisori, e, salvo che sull'intero ordine del giorno o su parti di esso il Presidente disponga diversamente, decretandone la riservatezza, hanno diritto di assistere – e, su invito del Presidente, di prendere la parola - gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

Su invito del Presidente possono presenziare alla riunione, per riferire a titolo informativo su argomenti di loro competenza, anche terzi esperti.

Art. 14 - Consiglio di Amministrazione. Competenza. Responsabilità

14.1

Il Consiglio di Amministrazione è Organo della Fondazione e provvede alla gestione della Fondazione stessa, sia per quanto concerne l'attività istituzionale, che per quanto concerne l'amministrazione del patrimonio, secondo gli indirizzi approvati dal Consiglio Generale.

È' compito del Consiglio di Amministrazione mantenere l'equilibrio economico-finanziario della gestione complessiva della Fondazione.

14.2

Il Consiglio è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, che, dalla legge o dal presente Statuto, non siano riservati ad altro Organo.

Ad esso spetta il compito di impulso e di proposta in ordine alle linee programmatiche dell'attività istituzionale della Fondazione ed alle politiche di investimento.

In particolare, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, fra l'altro:

- la verifica dei requisiti dei propri componenti e del Direttore e la dichiarazione, ricorrendone il caso, entro trenta giorni, della temporanea sospensione o della decadenza;

- la nomina del Direttore e la determinazione del relativo compenso;
- l'individuazione dei progetti e delle iniziative da finanziare, osservando il regolamento previsto nell'art. 3.2 del presente Statuto;
- la gestione operativa degli interventi, e le eventuali designazioni di competenza della Fondazione nelle iniziative finanziate;
- la nomina dei preposti alle eventuali imprese strumentali;
- l'acquisizione, la dismissione e la gestione delle partecipazioni, provvedendo alle nomine di competenza della Fondazione;
- la gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio della Fondazione, nel rispetto dei vincoli statutari e nell'ambito delle linee generali e della politica di investimento approvate dal Consiglio Generale;
- la contrazione di obblighi, ed impegni necessari per l'attività istituzionale della Fondazione, e/o per la gestione del suo patrimonio, nel rispetto dei limiti stabiliti dal presente Statuto;
- la redazione del bilancio annuale d'esercizio e della relazione sulla gestione, comprensivo del resoconto degli interventi effettuati ed in corso;
- la predisposizione dei documenti programmatici annuali e poliennali;
- l'assunzione e la gestione del personale dipendente, nonché la determinazione delle relative condizioni economiche e normative;
- la nomina di eventuali Commissioni consultive;
- l'accettazione di donazioni;
- le operazioni previste negli articoli 19, 20, 25, del D. Lgs. n. 153/1999;
- le decisioni circa le operazioni relative alla banca conferitaria previste negli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 del D. Lgs. n.153/1999;
- la eventuale costituzione di un comitato per la gestione del patrimonio, in linea con quanto stabilito dall'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 153/99.

14.3

Qualora componenti degli Organi della Fondazione siano chiamati a far parte delle Commissioni consultive, l'incarico sarà concordato preventivamente e conferito con delibera, sentito il Collegio dei Revisori.

Nel caso siano chiamati a far parte delle predette Commissioni consultive membri dell'Organo di indirizzo, agli stessi saranno riconosciuti esclusivamente trattamenti indennitari, collegati alla effettiva partecipazione ai lavori ed alle spese sostenute.

14.4

Nell'ambito della sua competenza il Consiglio di Amministrazione può conferire procure speciali ai componenti il Consiglio stesso, al Direttore della Fondazione, ai suoi dipendenti o a terzi, per il compimento degli atti deliberati.

14.5

Al Consiglio di Amministrazione spetta altresì un generale compito di proposta al Consiglio Generale in tutte le materie attinenti all'attività istituzionale della Fondazione, al suo funzionamento ed alla gestione del suo patrimonio.

14.6

Il Consiglio di Amministrazione può formulare proposte di modifiche statutarie e di adozione o modifica di regolamenti, e altre proposte relative ai casi previsti dal presente Statuto.

14.7

Le nomine in enti e società controllate o partecipate dalla Fondazione devono avvenire sulla base di principi atti a garantire autorevolezza e competenza declinati in funzione delle caratteristiche tipiche delle società ed enti e del ruolo da ricoprire.

Art. 15 - Composizione del Consiglio di Amministrazione; nomina e durata dei suoi componenti

15.1

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da due Consiglieri, residenti da almeno tre anni nel territorio della Provincia di Rimini come definito dall'art. 2.3, nominati dal Consiglio Generale che applica modalità selettivo comparative, avuto riguardo ai requisiti di professionalità ritenuti necessari.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è il Presidente della Fondazione, è nominato dal Consiglio Generale scegliendo fra i suoi componenti e/o tra i componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi del seguente art. 17.

15.2

Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro esercizi, compreso quello in cui avviene la nomina, e fino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio da parte del Consiglio Generale. In ogni caso, gli stessi rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori.

15.3

I componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il Presidente, possono esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi indipendentemente dall'organo interessato. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto nel comma precedente o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della

Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

15.4

Nel caso di sospensione, il Consiglio di Amministrazione funziona considerando il componente sospeso come se fosse astenuto.

15.5

Se, nel corso della carica, vengono a mancare uno o più componenti, il Presidente convoca il Consiglio Generale per la sostituzione, che dovrà avvenire con le modalità previste per la nomina. Il mandato del sostituto scade alla data in cui sarebbe scaduto quello del predecessore. Qualora venga a mancare la maggioranza dei componenti in carica, il Consiglio di Amministrazione si intende decaduto ed il Presidente od il suo sostituto ai sensi del successivo art. 17.5 convoca tempestivamente il Consiglio Generale per la ricostituzione dell'Organo medesimo.

Art. 16 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

16.1

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente. L'avviso di convocazione deve essere inviato al domicilio di tutti i componenti, e dei componenti del Collegio dei Revisori, almeno cinque giorni prima della data della riunione.

È ammessa la partecipazione alle sedute anche per tele o video conferenza, purchè vi sia riconoscibilità degli intervenuti in collegamento.

16.2

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza di almeno due componenti, e delibera a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo dei votanti gli astenuti, anche a causa di conflitto di interessi. In caso di parità di voti per due consecutive tornate, distanziate di almeno 48 ore, prevale il voto di chi presiede. Il verbale delle riunioni è firmato dal Presidente e dal Direttore.

16.3

Su invito del Presidente possono partecipare alla riunione dipendenti o terzi, per riferire, fornire informazioni o dare consulenza su specifici argomenti.

16.4

Le votazioni riguardanti persone sono fatte, su disposizione del Presidente o su richiesta di un solo componente o di un membro del Collegio dei Revisori, a scrutinio segreto.

Art. 17 - Presidente

17.1

Il Presidente è Organo della Fondazione, ed è eletto dal Consiglio Generale.

Risulta eletto colui che raccoglie il maggior numero di voti; in caso di parità si procede a ballottaggio, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 4 del presente statuto.

17.2

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione verso i terzi e in giudizio. Presiede e convoca il Consiglio di Amministrazione. Presiede, senza diritto di voto, e convoca altresì il Consiglio Generale. Assicura il corretto ed efficace funzionamento dei medesimi Organi. Promuove le attività della Fondazione, vigila sull'applicazione dello Statuto e dei regolamenti, sovrintende all'esecuzione delle delibere del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione ed al funzionamento della struttura organizzativa della Fondazione.

17.3

Il Presidente esercita le funzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione e può, ove accerti situazioni di necessità e di urgenza, assumere, sentito il Direttore, provvedimenti e atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, esclusi quelli non delegabili e quelli relativi all'acquisizione e dismissione di partecipazioni. I predetti provvedimenti e atti devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

17.4

Il Presidente ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado e ordine di giudizio, giurisdizione ordinaria e speciale, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti su delibera del Consiglio.

17.5

In caso di mancanza per qualsiasi causa, assenza temporanea o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal consigliere di amministrazione più anziano di carica e, quindi, a parità, dal più anziano di età.

Art. 18 - Collegio dei Revisori

18.1

Il Collegio dei Revisori è Organo della Fondazione ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio Generale, i quali devono essere residenti da almeno tre anni nel territorio della Provincia di Rimini come definito dall'art. 2.3.

18.2

Il Collegio dei Revisori dura in carica quattro esercizi, compreso quello in cui avviene la nomina, e fino all'approvazione del bilancio del quarto esercizio da parte del Consiglio Generale. Il Collegio dei Revisori resta in carica fino all'insediamento del successivo.

18.3

I componenti del Collegio dei Revisori possono esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi indipendentemente dall'organo interessato. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo di tempo non inferiore alla metà del tempo previsto nel comma precedente o anche di durata inferiore se cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro Organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

18.4

Fermo quanto specificatamente previsto nel presente Statuto, i Revisori esercitano la revisione legale dei conti ed hanno i diritti, i doveri e le responsabilità previsti dal codice civile per i sindaci di società per azioni, in quanto applicabili.

TITOLO IV

REQUISITI DI ONORABILITÀ, CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ ED INELEGGIBILITÀ, CONFLITTO DI INTERESSI, REQUISITI PROFESSIONALI

Art. 19 - Requisiti di onorabilità degli esponenti della Fondazione

19.1

Non può essere nominato a componente del Consiglio Generale, né del Consiglio di Amministrazione, né del Collegio dei Revisori, e se già nominato decade, colui che sia privo dei necessari requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro. Tale previsione si applica a colui che:

- a) versi in una delle situazioni di ineleggibilità e decadenza previste nell'art. 2382 del codice civile;
- b) sia sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per un delitto non colposo che ne menomi l'onorabilità;
- d) abbia subito applicazione, su richiesta, di una delle suindicate pene, che ne menomino l'onorabilità, salvo il caso di estinzione del reato.

19.2

L'applicazione di misure cautelari di tipo personale comporta la sospensione dalla carica. L'esponente sospeso dalla carica non si computa ai fini dei quorum costitutivi e deliberativi dell'Organo cui appartiene. Se la sospensione dura più di un anno, si ha decadenza.

19.3

I componenti degli Organi della Fondazione e il Direttore devono dare all'Organo di appartenenza immediata comunicazione, pena la decadenza, delle cause di decadenza o sospensione che li riguardano. L'Organo competente assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti. Per il Direttore la competenza è del Consiglio di Amministrazione.

19.4

Le cause di ineleggibilità, decadenza e sospensione sopra indicate valgono anche per il Direttore della Fondazione.

Art. 20 - Incompatibilità e ineleggibilità nelle cariche di componente del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e del Direttore

20.1

Le cariche di componente del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, di Direttore e la qualità di Socio dell'Assemblea sono reciprocamente incompatibili, fatta eccezione, ai sensi dei precedenti articoli, per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. La predetta incompatibilità, per tutto il periodo di durata della medesima, non determina tuttavia la perdita della qualità di Socio dell'Assemblea, ma solo ed unicamente la sua sospensione. In conseguenza di tale incompatibilità, il componente del Consiglio Generale nominato alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori, o di Direttore deve, se intende accettare queste cariche, rinunciare alla prima; ove accetti senza rinunciare, decade dalla prima.

20.2

Non possono essere nominati a ricoprire le cariche di componente del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e di Direttore e, se già nominati, decadono:

1. i parenti ed affini entro il terzo grado incluso dei componenti del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori, del Direttore, nonché i dipendenti della Fondazione ed i dipendenti della società bancaria conferitaria;
2. coloro che siano investiti di funzioni di amministrazione, direzione, controllo, o siano dipendenti, con vincolo di subordinazione gerarchica, o siano legati da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a tempo determinato, con i soggetti ed enti chiamati volta per volta ad esprimere le designazioni per la composizione del Consiglio Generale secondo le modalità fissate all'art. 12 del presente Statuto;
3. coloro che ricoprano cariche negli Organi di indirizzo, amministrazione e controllo, o che svolgano la funzione di Segretario Generale o Direttore, di altre Fondazioni di origine bancaria;
4. coloro che siano investiti di funzioni di amministrazione dei soggetti destinatari degli interventi della Fondazione, con i quali la stessa abbia rapporti organici e permanenti, salvo che si tratti di persone che in tali enti o società siano state nominate dalla Fondazione come propri mandatari e salvo che si tratti di società strumentali, ovvero di enti o società partecipate dalla Fondazione senza fini di lucro;
5. coloro che siano membri del Parlamento nazionale ed europeo o del Governo, assessori o consiglieri regionali, provinciali e comunali, presidenti della Provincia, sindaci, presidenti e componenti del consiglio circoscrizionale, presidenti e componenti dei consigli e delle giunte di unioni di comuni, consiglieri di amministrazione e presidenti di aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidenti e componenti degli organi delle comunità montane, nonché coloro che siano cessati da dette

cariche da meno di un anno e coloro che a dette cariche siano stati candidati essendo trascorso meno di un anno.

20.3

I soggetti ai quali è attribuito il potere di designare i componenti del Consiglio Generale, e i componenti stessi degli Organi della Fondazione, non possono essere destinatari di attività della Fondazione a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dai soggetti designanti.

20.4

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I membri del Consiglio Generale non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

20.4 bis

I soggetti che abbiano ricoperto la carica di componente degli Organi della società bancaria conferitaria non possono assumere cariche negli Organi della Fondazione prima che siano trascorsi almeno dodici mesi dalla cessazione dell'incarico.

La Fondazione, nell'esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali siano presenti soggetti, che, nei dodici mesi antecedenti, hanno svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la Fondazione.

20.5

I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono assumere od esercitare cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo.

20.6

Non possono essere eletti alle cariche della Fondazione, e se eletti decadono, coloro che abbiano raggiunto il settantacinquesimo anno di età.

20.7

I componenti gli Organi della Fondazione devono dare all'Organo di appartenenza immediata comunicazione, pena la decadenza, delle cause di incompatibilità che li riguardano. L'Organo competente assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti. Per il Direttore la competenza a ricevere la comunicazione e ad adottare gli eventuali provvedimenti nel termine indicato è del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21 - Conflitto permanente di interessi, cause di decadenza per colpa

21.1

Nel caso in cui un componente gli Organi di indirizzo, di amministrazione o di controllo della Fondazione o il Direttore si trovi in una situazione non prevista come causa di incompatibilità, e che tuttavia lo ponga in conflitto di interessi con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione all'Organo di appartenenza, o al Consiglio di Amministrazione per il Direttore, e deve astenersi dalla discussione e votazione della delibera avente ad oggetto la causa del conflitto, allontanandosi dalla riunione.

21.2

Nel caso di violazione dei doveri di cui al periodo precedente, l'interessato è dichiarato decaduto dall'Organo di appartenenza o dal Consiglio di Amministrazione se trattasi del Direttore.

Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea, l'Organo di appartenenza, o il Consiglio di Amministrazione per il Direttore, si pronuncia come se si trattasse di una causa di incompatibilità.

21.3

L'assenza non giustificata dalle riunioni dell'Organo di appartenenza, per tre volte consecutive, comporta la decadenza dalla carica.

Art. 22 - Requisiti di professionalità

22.1

I componenti del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione, in coerenza con quanto previsto dal presente Statuto nell'art. 9, commi 2, 3 e 4, devono possedere requisiti di professionalità, competenze e conoscenze tecnico-amministrative utili alla realizzazione dei fini istituzionali della Fondazione, e devono essere scelti - ricorrendo a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità - fra persone dotate di una comprovata esperienza almeno triennale, attestata attraverso la produzione di curricula professionali,

- a) nella gestione amministrativa od aziendale di società di capitali o di enti che svolgano attività rientranti fra quelle comprese nell'art. 2.2 del presente Statuto,
- b) nell'espletamento di una funzione scientifica o di ricerca nei settori in cui la Fondazione svolge la propria attività.

22.2

I membri effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori devono essere iscritti nel Registro dei revisori legali.

22.3

I componenti gli Organi della Fondazione sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza e di deontologia professionale.

22.4

La Fondazione identifica opportune modalità per rendere noti i percorsi professionali e le competenze dei componenti gli Organi.

TITOLO V

DIRETTORE

Art. 23 - Direttore

23.1

Il Direttore è a capo degli uffici e del personale della Fondazione.

In caso di assenza o di impedimento del Direttore, ne adempie le funzioni il Vice Direttore, ove nominato, o il dipendente o altra persona all'uopo delegata dal Consiglio di Amministrazione; costoro, ricorrendo tale circostanza, sono assoggettati alle medesime incompatibilità riferibili al Direttore.

Il Direttore partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e delle eventuali Commissioni consultive o di studio, con funzioni consultive e propositive.

Provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione ed esegue le deliberazioni stesse, firmando la corrispondenza e gli atti relativi.

Compie atti o categorie di atti per i quali abbia ricevuto delega dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

23.2

Il Direttore deve essere scelto fra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione, che abbia maturato esperienza almeno triennale nell'ambito della libera professione ovvero in posizioni di responsabilità presso Fondazioni, enti pubblici o privati.

TITOLO VI

SCIoglimento

Art. 24 - Durata. Scioglimento. Devoluzione del patrimonio

24.1

La Fondazione ha durata illimitata.

Essa tuttavia, oltre ad essere coattivamente liquidata nei casi previsti dalla legge, può essere liquidata volontariamente per effetto di deliberazione presa all'unanimità dei voti dal Consiglio Generale su parere dell'Assemblea dei Soci, con l'approvazione dell'Autorità di Vigilanza.

24.2

In caso di liquidazione, il patrimonio residuo risultante dopo soddisfatte le obbligazioni è devoluto ad altre fondazioni del territorio, se esistenti, assicurando ove possibile la continuità degli interventi nell'ambito locale e nei settori interessati dalla Fondazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 11, comma 7, del D. Lgs. n. 153/1999.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE

Art. 25 - Norme transitorie

25.1

La Fondazione assicura la pubblicità del presente Statuto mediante il deposito dello stesso presso l'Ufficio competente a tenere il registro delle Persone Giuridiche, nonché con ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo.

25.2

La modifica di cui all'art. 11.1.3, relativa all'eliminazione della figura del Vice Presidente, e le conseguenti modifiche agli articoli dello statuto connesse alla predetta eliminazione, entreranno in vigore al termine del mandato del Vice Presidente in corso alla data di approvazione delle presenti modifiche statutarie. A far tempo da tale data e fino all'entrata in vigore della previsione di cui al comma 25.3, il Consiglio di Amministrazione deve intendersi validamente costituito ai sensi dell'art. 16.2 con la presenza di almeno tre componenti.

25.3

Fermo restando quanto previsto nel comma precedente, la norma di cui all'art. 15.1, primo periodo, relativa alla composizione numerica del Consiglio di Amministrazione, entra in vigore in occasione del primo rinnovo di tale organo.

25.4

In previsione dell'entrata in vigore della norma di cui all'art. 15.1, primo periodo, relativa alla composizione numerica del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Generale, in deroga a quanto previsto dall'art. 15.5, può non procedere alla sostituzione di componenti l'organo di amministrazione dimessisi dalla carica. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve intendersi validamente costituito ai sensi dell'art. 16.2 con la presenza di almeno:

- a) tre componenti, nel caso di organo di amministrazione costituito da quattro membri;
- b) due componenti, nel caso di organo di amministrazione costituito da tre membri.

25.5

In sede di prima applicazione delle nuove previsioni recate dall'art. 5, comma 5, la Fondazione opera nei tempi, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 3 del Protocollo d'intesa.

25.6

In sede di prima applicazione delle nuove previsioni recate dall'art. 2, comma 5, la Fondazione opera, ove ne ricorrano i presupposti, nei tempi, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 5 del Protocollo d'intesa.

APPENDICE 1

Settori ammessi a sensi dell'art. 1 comma 1 lett. c-bis) del D.lgs. 153/99

1. famiglia e valori connessi;
2. crescita e formazione giovanile;
3. educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola;
4. volontariato, filantropia e beneficenza;
5. religione e sviluppo spirituale;
6. assistenza agli anziani;
7. diritti civili
8. prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica;
9. sicurezza alimentare e agricoltura di qualità;
10. sviluppo locale ed edilizia popolare locale;
11. protezione dei consumatori;
12. protezione civile;
13. salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa;
14. attività sportiva;
15. prevenzione e recupero delle tossicodipendenze;
16. patologie e disturbi psichici e mentali;
17. ricerca scientifica e tecnologica;
18. protezione e qualità ambientale;
19. arte, attività e beni culturali.

APPENDICE 2

Elenco dei Comuni facenti parte della Provincia di Rimini, di cui all'art. 2.3

- 1) Comune di Bellaria – Igea Marina
- 2) Comune di Casteldelci
- 3) Comune di Cattolica
- 4) Comune di Coriano
- 5) Comune di Gemmano
- 6) Comune di Maiolo
- 7) Comune di Misano Adriatico
- 8) Comune di Mondaino
- 9) Comune di Montefiore Conca
- 10) Comune di Montegridolfo
- 11) Comune di Montescudo-Monte Colombo
- 12) Comune di Morciano di Romagna
- 13) Comune di Novafeltria
- 14) Comune di Pennabilli
- 15) Comune di Poggio - Torriana
- 16) Comune di Riccione
- 17) Comune di Rimini
- 18) Comune di Saludecio
- 19) Comune di San Clemente
- 20) Comune di San Giovanni in Marignano
- 21) Comune di San Leo
- 22) Comune di Sant'Agata Feltria
- 23) Comune di Santarcangelo di Romagna
- 24) Comune di Talamello
- 25) Comune di Verucchio